



COMUNE DI CADEO

Ordinanza n. 42 del 06/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 E DELL'ART. 261 DEL TULS DI CUI AL REGIO DECRETO 27/07/1934, N. 1265 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNEBRE PER DECESSI DI PERSONE AVVENUTI NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE E SOCIOASSISTENZIALI E NELLE ABITAZIONI PRIVATE DEL COMUNE DI CADEO.

PREMESSO CHE il Sindaco è titolare, quale Autorità sanitaria locale, della funzione di garanzia della salubrità e dell'igiene della collettività amministrata, ai sensi di quanto disposto dell'art. 13 c.2 della Legge n. 833/1978 e dall'articolo 50 c. 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art 261 del TULS di cui al Regio Decreto 27/07/1934, n. 1265 – Tit. 5- Capo 1: “Misure contro la diffusione di malattie, infettive dell'uomo”,

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per un periodo di sei mesi;

RICHIAMATI i DD.PP.CC.MM. 8, 10 e 11 marzo 2020 nonché il Decreto legge 17 Marzo 2020 n°18 e il Decreto legge 25 Marzo 2020 n° 19, recanti misure, estese a tutto il territorio nazionale, volte a contenere l'estendersi del contagio da COVID – 19 e a gestire l'emergenza epidemiologica;

RICHIAMATO il D.P.R. 285/90 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria) che in tema di malattie infettive-diffusive precisa:

- art 10: *“Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore”;*
- art. 18: *“Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme*

siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale”;

CONSTATATO di poter dedurre, in analogia interpretativa ai contenuti dei suddetti testi normativi, che per i casi di infezione da COVID-19 - trattandosi di malattia infettiva diffusiva ad elevata contagiosità - una volta constatato il decesso si possa procedere, anche prima del termine del periodo di osservazione di 24 ore, alla chiusura del feretro adempiendo, ovviamente, alle disposizioni previste in caso di malattia infettiva diffusiva;

PRESO ATTO della comunicazione del direttore sanitario della Azienda Sanitaria Locale di Piacenza in data 03/04/2020 prot. 0032452;

RITENUTO, rispetto ai decessi avvenuti sul territorio (domicilio, altri luoghi di abitazione, residenze per anziani ecc), dopo la preliminare certificazione diagnostica di morte effettuata dal personale medico intervenuto (MMG, medico operante presso la struttura dove la persona risultava degente, medico del 118) di procedere ad una tempestiva chiusura dei feretri invocando le “ragioni speciali” previste nell’art. 10 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, non essendovi l’esigenza di rispettare il “periodo di osservazione” delle 24 ore trattandosi di morte da malattia infettiva-diffusiva;

RITENUTO pertanto necessario, a tutela della salute e dell’igiene pubblica, ai fini di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, recepire le richieste ed i pareri dei servizi sanitari e, conseguentemente di disporre la chiusura dei feretri subito dopo l’accertamento del decesso e comunque prima del periodo di osservazione di 24 ore, in conformità al dettato dell’art. 10 del D.P.R 285/1990

Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria nazionale in caso di decesso per contagio da COVID – 19, o sospetto di contagio da COVID-19,

ORDINA

di disporre la chiusura dei feretri subito dopo l’accertamento del decesso e comunque prima del periodo di osservazione delle salme di 24 ore, in conformità al dettato dell’art. 10 del D.P.R 285/1990, per tutti i decessi avvenuti sul territorio comunale.

RENDE NOTO

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente trasmessa:

alla Azienda sanitaria Locale di Piacenza,

alla Regione Emilia Romagna,

alla Prefettura di Piacenza,
all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
Protezione Civile.

E' fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.

SINDACO
Marco Bricconi / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)

